

Lettera del card. Sebastiano Baggio a mons. Álvaro del Portillo del 17 gennaio 1983, sulle prelature personali

JOSÉ LUIS ILLANES

***Abstract:** Pubblicazione di una lettera del card. Sebastiano Baggio, prefetto della Congregazione per i Vescovi, del 17 gennaio 1983, indirizzata a mons. Álvaro del Portillo, prelado dell'Opus Dei. In essa il prefetto informa il prelado di essere stato ricevuto in udienza da Giovanni Paolo II l'8 gennaio 1983, e afferma che in quell'occasione il papa aveva precisato il senso e la portata del mutamento di collocazione nel Codice di Diritto Canonico del 1983 dei canoni riguardanti le prelature personali.*

***Keywords:** Opus Dei – prelature personali – Codice di Diritto Canonico – Giovanni Paolo II – Sebastiano Baggio – Álvaro del Portillo – Roma – 1983*

A letter from Cardinal Sebastiano Baggio to Monsignor Álvaro del Portillo dated 17th January 1983, about Personal Prelatures: *Publication of a letter from Cardinal Sebastiano Baggio, Prefect of the Congregation for Bishops, dated 17 January 1983, addressed to Msgr Álvaro del Portillo, the Prelate of Opus Dei. In the letter, the Prefect informs the Prelate that he had been received by Pope John Paul II in an audience on 8 January 1983. He also states that on this occasion, the Pope had clarified the meaning and the scope of the change of the positioning of the canons concerning personal prelatures in the Code of Canon Law of 1983.*

Keywords: *Opus Dei – Personal Prelatures – Code of Canon Law – John Paul II – Sebastiano Baggio – Álvaro del Portillo – Rome – 1983*

A metà degli anni '80 iniziai a lavorare con altri professori ad una monografia, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei*, che vide la luce, nell'originale spagnolo, nel 1989¹. Questo lavoro ci portò a prendere in attenta considerazione due vicende. In primo luogo – era l'oggetto diretto del nostro studio – il lungo percorso attraverso il quale l'Opus Dei era andato alla ricerca di una configurazione giuridico-canonica adeguata alla sua natura apostolica e spirituale. In secondo luogo, il processo legislativo che portò a formulare e a precisare la figura giuridica delle prelature personali. Due storie diverse, ma chiamate a intrecciarsi, dato che la configurazione giuridica che l'Opus Dei cercava la trovò proprio nell'essere eretta come prelatura personale.

L'ampiezza dell'arco di tempo che dovevamo considerare (dal 1928, anno della fondazione dell'Opus Dei, fino alla data della sua erezione come prelatura) e la diversità di prospettive che era necessario adottare – storiche, teologiche e canoniche – ci indussero a consultare un numero elevato di studi e di fonti. Nello stesso tempo eravamo consapevoli del fatto che, sebbene mettessimo tutto l'impegno richiesto da un lavoro scientifico, non avremmo potuto trattare l'argomento in modo esaustivo, e che alcuni documenti sarebbero inevitabilmente rimasti fuori dalla nostra ricerca. Il mio lavoro in questi ultimi anni come direttore dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá mi ha permesso di venire a contatto con uno di questi documenti, precisamente quello che ora pubblico: una lettera del card. Sebastiano Baggio, ormai defunto, allora prefetto della Congregazione per i Vescovi, datata 17 gennaio 1983.

Si tratta di un documento che fa luce su una fase delle due storie sopra menzionate. Non è mia intenzione, tuttavia, esaminare la lettera e nemmeno commentare le sue implicazioni ermeneutiche. Pertanto mi limiterò a riprodurla e ad offrire, a mo' di presentazione, i dati storici che possono aiutare a collocarla nel suo contesto. Inizierò con l'espone in forma sintetica il processo legislativo che condusse a creare la figura delle prelature personali e ad assegnare ad esse il luogo che attualmente occupano all'interno del Codice di Diritto Canonico.

¹ Amadeo DE FUENMAYOR – Valentín GÓMEZ IGLESIAS – José Luis ILLANES, *El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma*, Pamplona, Eunsa, 1989.

PRELATI E PRELATURE FINO AL CONCILIO VATICANO II

I vocaboli “prelato” e “prelatura” hanno una lunga storia². La parola “prelato” è usata, talvolta, come un mero titolo onorifico; altre volte fa riferimento, invece, a una vera preminenza nell’ordine della potestà. Il termine “prelatura” e più specificamente “prelatura *nullius*”, era utilizzato, nel Codice di Diritto Canonico del 1917, per indicare una circoscrizione territoriale che per un motivo o per l’altro non veniva eretta in diocesi.

Il Concilio Vaticano II fu caratterizzato, tra le altre cose, da un’acuta consapevolezza dei cambiamenti culturali e sociali che stavano avvenendo nel XX secolo. Esso favorì un dinamismo delle strutture pastorali³, che portava con sé il superamento di un’applicazione rigida o estrema del principio della territorialità. In questo contesto si colloca l’indicazione contenuta nel decreto *Presbyterorum ordinis*, n.10 sulla possibilità di costituire «seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali e altre istituzioni del genere», al fine di contribuire, in modo adeguato, alle diverse necessità, al miglioramento della cura pastorale e alla promozione dell’azione apostolica⁴.

Alcuni mesi dopo la conclusione del concilio, il 6 agosto 1966, Paolo VI promulgò il motu proprio *Ecclesiae sanctae* al fine di stabilire alcune norme per l’esecuzione dei decreti approvati dal Vaticano II. Il n. 4 della prima parte di questo documento è dedicato alle prelature personali. «Per la realizzazione di peculiari iniziative pastorali o missionarie, in favore di determinate regioni o gruppi sociali, che richiedano uno speciale aiuto – recita il primo dei suoi paragrafi –, può essere utile che la Santa Sede eriga prelature che constino di presbiteri del clero secolare, con una specifica formazione, sotto il regime del proprio prelato, e fornite di statuti propri». I paragrafi successivi stabiliscono che il prelato possa erigere seminari internazionali e che a lui incomba la cura dei presbiteri incardinati nella prelatura; che i laici, celibi o sposati, possano stabilire convenzioni con la prelatura per dedicarsi

² Cfr. Jorge MIRAS, *La noción canónica de “Prælatus”. Estudio del Corpus Iuris Canonici y sus primeros comentadores*, Pamplona, Eunsa, 1987; e “Prælatus”. *De Trento a la primera codificación*, Pamplona, Eunsa, 1998.

³ Su questo punto cfr. Álvaro DEL PORTILLO, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in Vincenzo FAGIOLO – Gino CONCETTI (ed.), *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze, Vallecchi, 1969, pp. 161-177.

⁴ Delle prelature personali si occupa anche il decreto *Ad gentes*, n. 20. Per uno studio dell’*iter* dei testi sulle prelature personali durante il Vaticano II, si può consultare Javier MARTÍNEZ-TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, Eunsa, 1986.

al suo servizio; e, infine, che la Santa Sede procederà all'erezione delle prelatore solo dopo aver consultato le conferenze episcopali dei territori nei quali svolgono il loro lavoro⁵.

LA RIFORMA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Il 30 marzo 1963, in pieno svolgimento dei lavori conciliari, venne annunciata la costituzione da parte di Giovanni XXIII di una commissione per la riforma del Codice di Diritto Canonico: la *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo*⁶. Composta da 50 cardinali (il loro numero aumentò negli anni successivi) e da un numero leggermente superiore di consultori, la commissione iniziò subito la sua attività, dapprima in modo ridotto, poi con un ritmo sempre più intenso a partire dalla fine del concilio nel dicembre del 1965. Operò nel modo usuale di questo tipo di organismi, vale a dire mediante gruppi di studio nei quali erano elaborati progetti o schemi che venivano poi presentati alla riunione plenaria della commissione.

Dalla prospettiva della questione che ora ci riguarda possiamo iniziare la narrazione nel 1977, anno in cui fu inviato ai membri della commissione, così come ad altre istituzioni – conferenze episcopali, università e facoltà ecclesiastiche, ecc. – lo schema relativo ai canoni del libro II del progetto del nuovo codice, dedicato al Popolo di Dio⁷. Il capitolo terzo dello schema portava come titolo *De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem constituta*. Nella spiegazione introduttiva all'articolo I, si indica anzitutto che, *sensu proprio et pleno*, Chiese particolari sono le diocesi, però si aggiunge subito che ad esse vengono equiparate (*aequiparantur*) altre istituzioni, tra queste, *nisi aliud ex rei natura aut iuris praescripto appareat*, le prelatore personali. Il progetto di canone 217, raccoglie e puntualizza questa dichiarazione, stabilendo una distinzione tra due tipi di istituzioni: il paragrafo 1

⁵ Cfr. motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, I, 4, (AAS 58 [1966], p. 760). Alle prelatore personali fa riferimento anche un altro dei documenti promulgati da Paolo VI negli anni immediatamente successivi alla fine del concilio: la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, sull'organizzazione della Curia Romana, il cui art. 49 §1 stabilisce che le prelatore ricadono sotto la competenza della Congregazione per i Vescovi (AAS 59 [1967], p. 901).

⁶ Una sintesi della storia e dei lavori di questa commissione si trova in Julián HERRANZ, *Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona, Eunsa, 1996, pp. 157-205.

⁷ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema canonum Libri II De Populo Dei*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977.

è dedicato, in effetti, alle diocesi e ad altre istituzioni (come le prelature e le abbazie con proprio popolo o i vicariati apostolici) che – dichiara – sono assimilati (*assimilantur*) alle diocesi; il paragrafo 2 è dedicato, invece, alle prelature personali, delle quali si dice che *in iure aequiparantur* alle Chiese particolari e la cui competenza e finalità si descrive con termini presi quasi integralmente da *Ecclesiae sanctae*. Su queste si ritorna nel canone 219, paragrafo 2, per indicare che possono darsi prelature *cum proprio populo*, come nel caso – aggiunge – delle prelature castrensi, chiamate anche vicariati.

Questo e altri schemi furono oggetto di un'ampia consultazione. Con le osservazioni ricevute, la Segreteria della Commissione elaborò un progetto di nuovo codice che venne completato il 29 giugno 1980⁸. Questo progetto si occupa delle prelature personali nel libro II, *De populo Dei*, e, all'interno di questo libro, nella parte II, sezione II, titolo II, capitolo II, intitolato *De Ecclesiis particularibus*. Un primo riferimento si trova nel canone 335, paragrafo 2, dove si riproduce testualmente parte del paragrafo 2 del canone 217 del progetto precedente, prescindendo dal riferimento alla loro finalità di realizzare peculiari opere pastorali o missionarie. Questo punto è tuttavia raccolto nel canone 337, paragrafo 2, dove – come nel canone 219 del progetto del 1977 – si finisce col parlare dei vicariati castrensi. Un terzo riferimento alle prelature personali si trova nel canone 339, paragrafo 2, in cui, dopo aver menzionato la possibilità di costituire diocesi rituali all'interno del territorio di una conferenza episcopale, si aggiunge che si possono anche costituire diocesi o prelature personali formate da fedeli raggruppati per ragioni diverse da quelle rituali, e perfino prelature personali *nullo quidem territorio definitae*.

Il progetto fu mandato ai membri della commissione, pregandoli che facessero arrivare le loro osservazioni con l'anticipo sufficiente perché potessero essere esaminate prima della congregazione generale prevista per il 20 ottobre 1981. La Segreteria della Commissione, con l'aiuto di diversi consulenti, studiò gli scritti man mano che arrivavano, in vista della preparazione di un volume nel quale si raccogliessero osservazioni e si offrisse, a modo di risposta, il parere della segreteria stessa. Il volume che ne uscì poté essere stampato e mandato ai membri della commissione nel luglio del 1981⁹.

⁸ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1980.

⁹ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio complectens syn-*

Le osservazioni fatte ai canoni da 335-339 furono numerose¹⁰. Non essendo necessario ora commentarle tutte, ci limiteremo qui a due punti fondamentali. Vari membri della commissione si opponevano al fatto che le prelature si equiparassero alle Chiese particolari; qualche altro sosteneva invece che si doveva parlare non già di equiparazione, ma di assimilazione. Il secondo punto che dobbiamo menzionare aveva una portata maggiore. Vari membri della commissione (specialmente i cardinali Joseph Ratzinger, George Basil Hume e Tomás Ó Fiaich) consideravano che non si dovessero includere le prelature personali nello stesso luogo in cui si parlava di Chiese particolari, e che pertanto ogni riferimento doveva trasferirsi alla parte III del libro II, dove si trattava delle realtà associative, inserendo lì quanto stabilito da *Ecclesiae sanctae*. Altri membri della commissione (i cardinali Joseph Höffner e Franz König) erano del parere contrario, e sostenevano che tanto delle prelature territoriali come di quelle personali si doveva parlare nella parte II de libro II, come si era fatto nel progetto.

La segreteria rispose a queste osservazioni in modo ampio, prendendo una posizione decisa: mantenere i canoni tali e quali si trovavano nel progetto, seppur con l'introduzione di qualche modifica nella redazione. *Non eruitur* – afferma la segreteria – *ratio cogens ut de praelaturis personalibus agatur in Parte III huius Libri*. Essa argomentò questa posizione segnalando, tra le altre cose, che il principio di territorialità senza dubbio dovesse essere applicato (eccetto per quanto si riferisce alle comunità rituali) alle diocesi e alle circoscrizioni assimilate alle diocesi, ma non alle prelature personali, che non si assimilano alle Chiese, bensì sono soltanto ad esse equiparate e solo entro certi limiti, vale a dire, *salvis iuribus Ordinariorum locorum*¹¹.

La congregazione generale prevista dal 20 al 29 ottobre 1981 ebbe luogo in effetti in tali date. Le giornate del 23 e 24 furono, in parte, dedicate ai canoni 335 e seguenti: dapprima all'esposizione dei pareri, poi alla votazione. Le opinioni espresse coincidevano sostanzialmente con quelle già manifestate per iscritto, sebbene con sfumature diverse. Così il card. Ratzinger reiterò le sue osservazioni ecclesiologiche e difese la revisione di alcuni canoni e l'inserimento di uno nuovo, il 341 bis, da collocare alla fine del capitolo *De Ecclesiis particularibus*, che sarebbe dovuto passare a intito-

thesim anidmaversionum ad Em.mis atque Ex.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitatum, cum responsionibus a Secretaria et consultoribus datis, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1981.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 98-102.

¹¹ Cfr. *ibid.*, pp. 100-101.

larsi *De Ecclesiis particularis deque praelaturis personalibus*; in questo nuovo canone si sarebbe recuperato il contenuto di *Ecclesiae sanctae*. Nelle votazioni si diede parere negativo all'equiparazione in termini generali delle prelature personali alle Chiese particolari; si approvò invece, con ampia maggioranza, l'inserimento nel codice delle norme stabilite da *Ecclesiae sanctae*¹².

Il lavoro di recezione di queste e delle altre conclusioni stabilite nella congregazione generale competeva al presidente della commissione insieme alla segreteria e ai propri consultori. L'impegno dedicato a questo compito fu intenso e nel marzo del 1982 poterono presentare a Giovanni Paolo II un progetto del nuovo Codice di Diritto Canonico¹³. Il riferimento alle prelature personali si adegua a ciò che fu approvato nella congregazione plenaria dell'ottobre del 1981. Le si continua a considerare nel libro II (*De Populo Dei*), parte II (*De Ecclesiae constitutione hierarchica*), sezione II (*De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus*), raggruppando le disposizioni che ad esse si riferiscono in un nuovo titolo, il quarto della sezione, esclusivamente dedicato ad esse (*De praelaturis personalibus*, recita l'epigrafe), e nel quale si prevedono quattro canoni (573-576) presi da quanto si dice in *Ecclesiae sanctae*. Si evita ogni riferimento tanto all'assimilazione (già esclusa negli schemi precedenti) quanto all'equiparazione *in iure* alle Chiese particolari, però il contesto rimane il medesimo delle versioni precedenti: l'esposizione della costituzione gerarchica della Chiesa.

Con la consegna di questo progetto di codice a Giovanni Paolo II si concludeva il lavoro della commissione stabilita nel 1963. Il papa volle studiare di nuovo il progetto con l'aiuto di due piccole commissioni, una di esperti e l'altra di vescovi, in modo che, oltre a rivedere il testo, si potesse tenere conto delle osservazioni pervenute dalle conferenze episcopali, che nel maggio del 1982 erano state invitate a mandare nuove proposte e suggerimenti, qualora lo avessero considerato conveniente¹⁴. La commissione di esperti studiò queste proposte nei mesi di giugno, luglio e settembre di quell'anno, risolvendole quasi tutte di comune accordo, tranne alcune che sottoposero all'attenzione del papa. Questi le esaminò, insieme alla commis-

¹² Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, *Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, pp. 376-392 e 399-417.

¹³ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontificie praesentatum*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1982.

¹⁴ Su questa fase dell'elaborazione del Codice, vedi HERRANZ, *Génesis*, pp. 198-201.

sione di vescovi appena menzionata (della quale venne a far parte il presidente della Commissione per la Riforma del Codice), in sei sessioni di lavoro, dal 1° al 22 dicembre 1982.

Questa ultima revisione ebbe una conseguenza importante per il nostro tema. In questa fase si decise, in effetti, che i canoni riguardanti le prelature personali non venissero inclusi nella normativa sulle Chiese particolari (parte II del libro II), ma che, senza variare il testo e mantenendosi sempre in questo stesso libro II, passassero alla parte I, dedicata ai fedeli cristiani in generale, dove avrebbero formato un titolo speciale: il quarto. Così figurano (canoni 294-297) nel Codice di Diritto Canonico promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, mediante la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*.

L'EREZIONE DELL'OPUS DEI COME PRELATURA PERSONALE E LA LETTERA DEL CARD. BAGGIO DEL 17 GENNAIO 1983

Arrivati a questo punto dobbiamo tornare alla seconda delle due storie alle quali abbiamo accennato all'inizio di questa presentazione: quella dell'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Alla fine degli anni '50 san Josemaría Escrivá ritenne che era arrivato il momento di fare un passo in avanti nel cammino dell'Opus Dei verso una configurazione giuridico-canonica pienamente adeguata alla sua natura spirituale e apostolica¹⁵. Dopo opportune consultazioni, il 7 gennaio 1962 indirizzò al segretario di stato una lettera nella quale si sollecitava che facesse giungere a Giovanni XXIII la richiesta formale di revisione dello statuto giuridico in modo che, coerentemente con la distinzione tra l'Opus Dei e le diverse modalità della vita religiosa, si chiarisse «definitivamente il carattere secolare dell'Istituto (e dei suoi membri) anche nella struttura giuridica esterna e nella dipendenza dei Dicasteri dalla Santa Sede»¹⁶.

Questa lettera e altre richieste e pratiche successive furono presentate e ricevute, però nello stesso tempo era chiaro che, dato lo spessore delle questioni sollevate, diventava necessario aspettare lo svolgimento e chiusura del concilio e l'applicazione delle sue risoluzioni. La possibilità di stabilire prela-

¹⁵ Su queste vicende e le successive, vedi l'ampia e documentata relazione contenuta in DE FUENMAYOR – GÓMEZ IGLESIAS – ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 450-510.

¹⁶ Su questa lettera e le note informative che l'accompagnarono, cfr. *ibid.*, pp. 465-470.

ture personali per opere pastorali peculiari, aperta dal decreto *Presbyterorum ordinis* e approfondita dal motu proprio *Ecclesiae sanctae*, indicava la strada. Nel 1969, mons. Escrivá decise di convocare un Congresso Generale Speciale dell'Opus Dei allo scopo di studiare la revisione del suo statuto giuridico, contando sul contributo di tutti i membri dell'Opera. Il congresso tenne una prima assemblea plenaria dal 1° al 16 settembre di quell'anno, e poi continuò a lavorare attraverso delle commissioni. Frutto di questo lavoro fu, tra le altre cose, la redazione di un nuovo testo degli statuti, il *Codex Iuris Particularis*, che il fondatore approvò nell'ottobre del 1974¹⁷.

La morte di san Josemaría il 26 giugno 1975 fece sì che il compito di continuare il percorso intrapreso ricadesse sul suo successore, mons. Álvaro del Portillo. Sotto il pontificato di Paolo VI prima e di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II poi, mons. del Portillo portò avanti gli studi e le pratiche necessarie, sempre in stretto dialogo e collaborazione con i dicasteri vaticani pertinenti, in particolare per mezzo di una commissione paritetica che approfondì i diversi punti del problema per più di due anni¹⁸. Il 7 novembre 1981, Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al card. Sebastiano Baggio, prefetto della Congregazione per i Vescovi, manifestò la sua decisione di erigere l'Opus Dei in prelatura personale. Ottemperando alle indicazioni del papa, la congregazione si rivolse ai vescovi di tutti i paesi del mondo dove l'Opus Dei era presente. Infine il 28 novembre 1982 Giovanni Paolo II erigeva la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, e nominava prelado mons. Álvaro del Portillo¹⁹.

Se si confronta la cronologia di questa vicenda con quella dell'elaborazione del Codice di Diritto Canonico sopra descritta, si avverte subito che l'erezione dell'Opus Dei come prelatura personale ebbe luogo nel periodo di tempo durante il quale, ormai conclusi i lavori della Commissione Preparatoria del Codice (marzo 1982), il progetto del nuovo codice si trovava allo studio diretto di Giovanni Paolo II, in un momento cioè nel quale questo progetto trattava delle prelature personali in un luogo (libro II, parte II) dedicato alla costituzione gerarchica della Chiesa, prima che si decidesse, nel dicembre dello stesso anno, di trasferire i canoni sulle prelature personali alla parte I del citato libro, dove si tratta, come abbiamo già detto, dei fedeli cristiani in generale.

¹⁷ Sul congresso e l'approvazione di questi statuti, cfr. *ibid.*, pp. 511-591.

¹⁸ Cfr. *ibid.*, pp. 607-621.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, pp. 593-632.

Pertanto non è sorprendente – al contrario, risulta ovvio – che mons. del Portillo affrontasse questo tema in un’udienza che Giovanni Paolo II gli concesse il 7 gennaio 1983. Nemmeno sorprende che il card. Baggio, il quale conosceva bene mons. del Portillo e l’attenzione e la cura che egli concedeva a tutto ciò che si riferiva allo statuto giuridico dell’Opus Dei, si affrettasse a comunicargli per iscritto, con la lettera del 17 gennaio che ora pubblichiamo, che il papa, nell’udienza tenutasi pochi giorni prima – l’8 gennaio – gli aveva confermato che il cambiamento di collocazione dei canoni sulle prelature personali non alterava il contenuto di questi canoni, e quindi il carattere giurisdizionale gerarchico delle prelature (costituite da prelado, presbiterio e laicato), pertanto secolare, e nemmeno la loro dipendenza dalla Congregazione per i Vescovi, né influiva in alcun modo sulla validità, a tutti gli effetti, dei documenti mediante i quali la Santa Sede aveva eretto l’Opus Dei in prelatura personale.

L’*iter* giuridico dell’erezione dell’Opus Dei come prelatura seguì pertanto tranquillamente il suo corso. Negli organismi vaticani si finì di preparare la bolla pontificia nella quale era contenuta la costituzione apostolica *Ut sit*, che formalizzava in modo solenne l’erezione avvenuta il 28 novembre. Il 19 marzo 1983, in una cerimonia che ebbe luogo nella Basilica di Sant’Eugenio a Valle Giulia, nei pressi della sede centrale dell’Opus Dei, il nunzio in Italia, mons. Romolo Carboni, procedette alla lettura e alla consegna formale a mons. del Portillo della bolla. Uno dei momenti decisivi nella storia dell’Opus Dei arrivava così al suo termine.

La lettera del card. Baggio del 17 gennaio 1983 è importante non solo in relazione alla storia giuridica dell’Opus Dei, ma anche in ordine all’interpretazione dei canoni che si riferiscono alle prelature personali. Questo compito però eccede l’ambito dello storico. Posso pertanto considerare conclusa questa presentazione e dar luogo alla pubblicazione del documento.

José Luis Illanes Maestre. Professore emerito di Teologia Morale e Spirituale presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Navarra, della quale è stato preside per diversi anni. Direttore, sin dalla fondazione, dell’Istituto Storico san Josemaria Escrivá di Roma (ISJE). Prelato d’onore di Sua Santità e membro della Pontificia Accademia di Teologia, nonché di diverse associazioni scientifiche internazionali. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: *La santificación del trabajo* (Madrid, 1966), *Historia y sentido. Estudios de Teología de la historia* (Madrid, 1997), *Ante Dios y en el mundo. Apuntes para una teología del trabajo* (Pamplona, 1997), *Jalones para una reflexión teológica sobre el Opus Dei* (Pamplona, 2003), *Tratado de Teología espiritual* (Pamplona, 2007).
e-mail: illanes@isje.it

EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Sacra Congregazione per i Vescovi

Roma, 17 gennaio 1983

Prot. N. 639/82

DOCUMENTI

Rev.mo Monsignor Prelato,
nell'Udienza dell'8 gennaio corrente il Santo Padre mi ha illustrato la sua augusta Mente in merito alla collocazione dei canoni sulle Prelature personali nel testo definitivo del nuovo Codice di Diritto Canonico, che verrà da Lui promulgato il 25 p.v.

Sono lieto di comunicarLe che Sua Santità mi ha pienamente confermato quanto aveva esposto nell'Udienza accordata a Lei, ossia:

- 1) la collocazione nella pars I del liber II non altera il contenuto dei canoni che riguardano le Prelature personali, le quali pertanto, pur non essendo Chiese particolari, rimangono sempre strutture giurisdizionali, a carattere secolare e gerarchico, erette dalla Santa Sede per la realizzazione di peculiari attività pastorali, come sancito dal Concilio Vaticano II;
- 2) con la diversa scelta di ordine sistematico del nuovo Codice non viene compromessa la dipendenza delle Prelature personali da questa sacra Congregazione, ai sensi della Cost. Ap. "Regimini Ecclesiae Universae", 49 § 1.
- 3) rimangono, infine, pienamente validi, a tutti gli effetti, i documenti della Santa Sede che hanno costituito l'Opus Dei in Prelatura personale.

Nella certezza che le assicurazioni fornitemi dal Santo Padre Le torneranno gradite, mi valgo ben volentieri dell'incontro epistolare per confermarmi

di Lei dev.mo nel Signore

+ S. Card. Baggio

Rev.mo Signore
Mons. ALVARO DEL PORTILLO
Prelato dell'OPUS DEI



SACRA CONGREGAZIONE
PER I VESCOVI

Roma, 17 gennaio 1983

Prot. N. 639/82

Rev.mo Monsignor Prelato,

nell'Udienza dell'8 gennaio corrente il Santo Padre mi ha illustrato la sua augusta Mente in merito alla collocazione dei canoni sulle Prelature personali nel testo definitivo del nuovo Codice di Diritto Canonico, che verrà da Lui promulgato il 25 p.v.

Sono lieto di comunicarLe che Sua Santità mi ha pienamente confermato quanto aveva esposto nell'Udienza accordata a Lei, ossia:

- 1) la collocazione nella pars I del liber II non altera il contenuto dei canoni che riguardano le Prelature personali, le quali pertanto, pur non essendo Chiese particolari, rimangono sempre strutture giurisdizionali, a carattere secolare e gerarchico, erette dalla Santa Sede per la realizzazione di peculiari attività pastorali, come sancito dal Concilio Vaticano II;*
- 2) con la diversa scelta di ordine sistematico del nuovo Codice non viene compromessa la dipendenza delle Prelature personali da questa sacra Congregazione, ai sensi della Cost. Ap. "Regimini Ecclesiae Universae", 49 § 1.*
- 3) rimangono, infine, pienamente validi, a tutti gli effetti, i documenti della Santa Sede che hanno costituito l'Opus Dei in Prelatura personale.*

Nella certezza che le assicurazioni fornitemi dal Santo Padre Le torneranno gradite, mi valgo ben volentieri dell'incontro epistolare per confermarmi

di Lei dev.mo nel Signore

+ S. Card. Baggio
Pug.

Rev.mo Signore
Mons. ALVARO DEL PORTILLO
Prelato dell'OPUS DEI

Facsimile della lettera del card. Sebastiano Baggio a mons. Álvaro del Portillo del 17 gennaio 1983, sulle prelature personali.